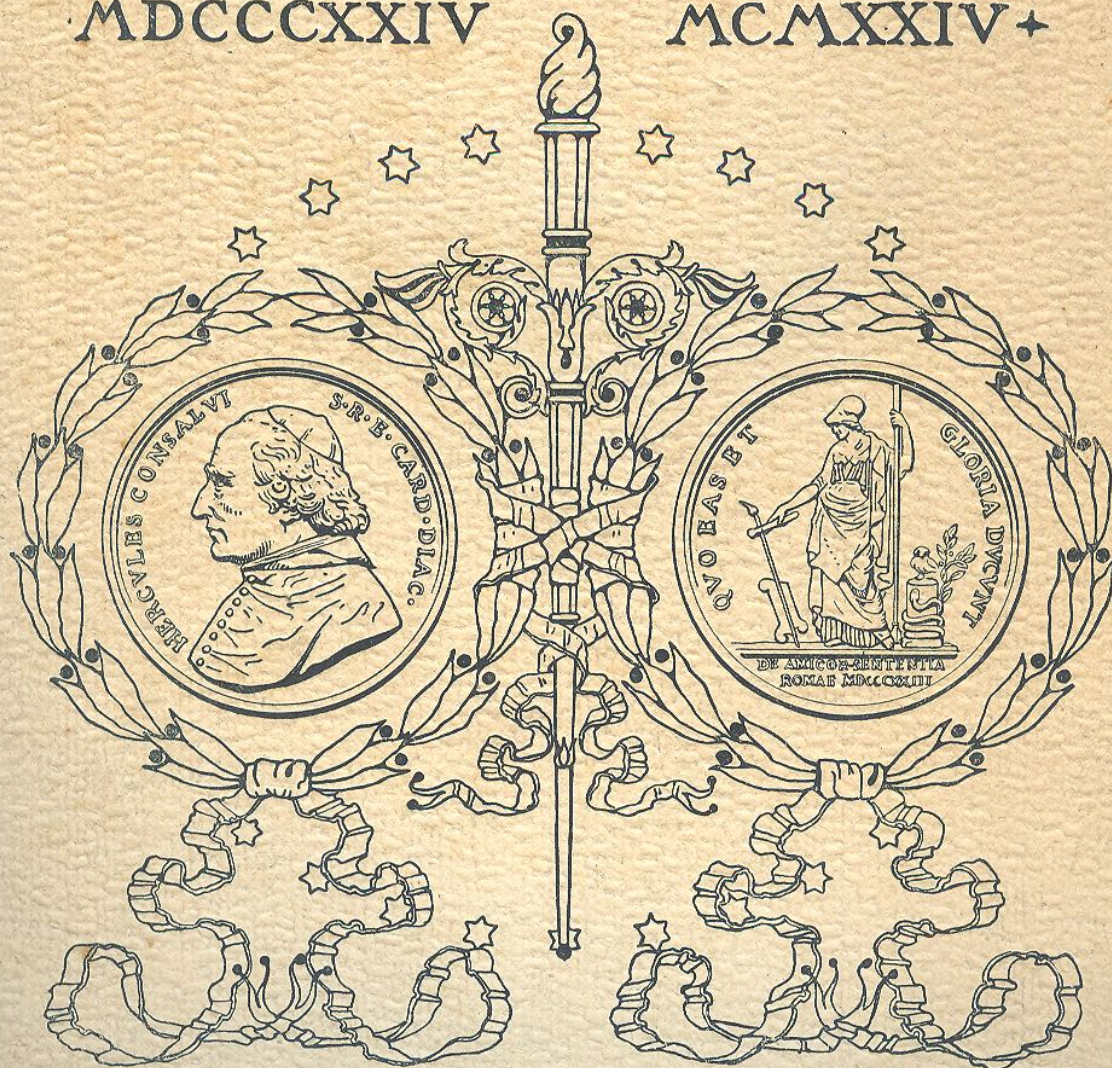


Ornamento del P. Anselmi

★

NEL I CENTENARIO
DALLA MORTE
DEL CARD.
ERCOLE
CONSALVI

XXIV+GENNAIO
MDCCCXXIV MCMXXIV+



DIE KONKORDATSÄRA UNTER CONSALVI

VON UNIV. PROF. DR. H. BASTGEN

Solange die kirchliche Gewalt als die allein gottgewollte und gottgeordnete, über allen vergänglichen weltlichen Gewalten stehende aufgefasst wurde, war für Konkordate im Sinne von heute¹ keine Raum. Erst als die Einheitsidee zwischen Imperium und Sacerdotium erschüttert war, als die Nazionalstaaten die Einheit des christlichen Kaisertums, als die sog. Reformation die Einheit der christlichen Kirche sprengte, da trat das Bedürfnis hervor, sich über die zwischen Kirche und Staat strittigen Grenzgebiete zu « vereinbaren » (*concordare aliquid*. Papinian., l. 11, § 11. D. Ad leg. Jul., De adult., 48, 5).

Und dieses Bedürfnis trat um so mehr hervor, als die französische Revolution ganz neue Ideen, und die Säkularisation ganz neue territoriale Verhältnisse geschaffen hatten. Man spricht geradezu von einer « Konkordatsära ». Und mit Recht! Denn nun hiess es wirklich, sich mit dem modernen Staat, dessen bodenständiges Existenzrecht, dessen Gesetzgebung selbst oft in den Grundanschauungen der Auffassung der kirchlichen Rechtes, der kanonischen Gesetzgebung zuwider lief, wenigstens praktisch zu « vereinbaren ».

In der Hinsicht ist das *französische Konkordat* bahnbrechend geworden. Und darin besteht das grosse Verdienst Consalvis, dass es ihm gelungen ist, die in ihren Grundtiefen dem Geiste des Katholizismus widersprechenden Grundsätze der Revolution doch so zu überbrücken, dass ein *Modus vivendi* zwischen Kirche und Staat hergestellt wurde.

Es ist selbstverständlich hier nicht der Raum, auf die Geschichte oder die Literatur² des französischen oder der andern Konkordate,³ die unter Consalvi abgeschlossen wurden, näher einzugehen. Ich begnüge mich damit, lediglich die Hauptdaten herauszustellen.⁴

¹ Ich sage ausdrücklich im Sinne von heute; dabei setzte ich voraus, dass der Leser weiss, dass früher unter den verschiedensten Namen: Concordia, pax, tractatus, capitula, pacta, conventa, concordatum, conyentio, Vereinbarungen des Papsts mit Staatsoberhäuptern geschlossen worden sind. Ich erinnere an das allbekannte Wormser « Konkordat » zwischen Kalixt II. und Heinrich V. zur Beilegung des Investiturstreites. Ubrigens nennen sich die Urkunden selbst sehr charakteristisch: *Privilegium Pontificis*, *privilegium Imperatoris*.

² Ich verweise auf Kard. HERGENRÖTHERS, *Handbuch der allg. Kirchengeschichte*, Freiburg, 1917⁵, IV, 303, 342, 354, 369 ff.

³ Die beste Ausgabe ist nunmehr die von ANGELO MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, Roma, Typ. Vat., 1919.

⁴ Wie Consalvi in Wirklichkeit über Konkordate dachte, ersieht man aus folgendem Berichte Severolis: « ... è certo che qui (cioè a Vienna) si pensa di fare in Ungheria non solo, ma in tutti i Dominj

Nach einigen Vorverhandlungen in Paris (Mgr. Spina, Caselli, Bernier) und Rom, die nicht nur zu keinem Ergebnis führten, sondern mit der Abberufung des französischen Gesandten Cacaault aus Rom ein Ende gefunden zu haben schienen, nahm Consalvi selbst das Konkordatsgeschäft in Paris in die Hand. Er kam am 20. Juni 1801 dort an, und am 15. Juli konnte er bereits dasselbe abschliessen. Im 1. Artikel wird der kath. Religion die freie Ausübung und die Öffentlichkeit ihres Kultus zugesichert: « en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique » (Gerade dieser Zusatz: « que le gouvernement, etc. », erwies das ganze diplomatische Geschick Consalvis!). Die Neuordnung der Diözesen, die Abdankung der Ernennungsrecht des Ersten Konsuls, der Eid der Bischöfe gegen die Regierung, das Gebet für den Ersten Konsul, die Pfarregulierungen, die Einrichtung der Domkapitel, der Verzicht auf die verkauften Kirchengüter, die Stiftungen, endlich die Uebertragung der alten Königsrechte auf den Ersten Konsul, bilden den Gegenstand der übrigen 15. Artikel. Nicht erreicht wurde die Bestimmung, dass der Erste Konsul stets der katholischen Religion angehören müsse; aber im letzten (17.) Artikel war vorgesehen, dass, wenn er einer andern Religion angehöre, eine neue Vereinbarung mit dem Hl. Stuhl getroffen werden müsse wegen der Uebertragung der alten Königsrechte sowie des Rechtes der Ernennung der Bischöfe.

Die Ratifikation seitens des Papstes geschah, wie bei früheren Konkordaten, in der Form, dass er den Vertrag seinem ganzen Inhalt nach in die Bulle: « Ecclesia Christi » vom 15. August 1801 aufnahm und dadurch zum kirchlichen Gesetz erhob. Am 8. September wurden in Paris die Ratifikationen ausgewechselt. Dann fand die Veröffentlichung in Frankreich statt, und zwar so: Am 8. April 1802 erging ein Staatsgesetz (loi relative à l'organisation du Culte du 18 Germinal, an. X), in dem das Konkordat, nicht die Bulle, aber die « Organischen Artikel » mit Gesetzeskraft veröffentlicht wurden. Diese Organischen Artikel wollen eine Einführungsordnung sein, gehen aber von den Grundsätzen der sog. gallikanischen Freiheiten aus, also von Grundsätzen über den Einfluss des Staates auf kirchliche Dinge, die von der Kurie nicht anerkannt werden konnten. In der Tat wurde das Werk Consalvis damit in gallikanische Fesseln geschlagen.

In einem zweiten Erlass vom gleichen Tage wurden die Vollmachten des Nunzius (Kardinal Caprara) anerkannt.

Nunmehr veröffentlichte der Nunzius (apostolico nomine) am 9. April:

1) Die Ratifikationsbulle vom 15. August.

2) Das Breve vom 29. November 1801, wodurch er die Vollmacht erhalten hatte, die neuen Bischöfe zu installieren;

« Austriaci delle grandi mutazioni riguardo alla circoscrizione delle diocesi, e alle rendite dei Vescovadi: e Sua Maestà si è espressa ultimamente di voler fare su di ciò un Concordato Generale con la Santa Sede. Ecco purtroppo che la mania dei Concordati si va dilatando, come saviamente riflette Vostra Eminenza nell'ultima Sua cifra dei 15 Ottobre » (Vat. Arch., *Nunz. Germ.*, 702). Consalvi hatte geschrieben: « In genere parlando è un terribile destino l'essere nell'amara necessità di dover fare Concordati (e chi sa quanti altri se ne preparano) in sì infelici tempi » (Vat. Arch., *Nunz. Vienna*).

3) Die Zirkumskriptionsbulle: « Qui Christi Domini », vom 29. November 1801.

4) Das Indult für die Beschränkung der Festtage.

In ebensovielen Erlassen (arrêtés) vom 19. April 1802 wurden von der Regierung die Veröffentlichungen des Nunzius gutgeheissen, sowie ihre Eintragung in die Gesetzessammlung angeordnet, jedoch « ohne Billigung der den gallikanischen Kirchenfreiheiten und Grundsätzen widersprechenden Formeln und Klauseln ».

Das Konkordat¹ und die Zirkumskriptionbulle waren gültig innerhalb der durch die Friedensschlüsse von Lüneville und Amiens festgesetzten Grenzen Frankreichs, also auch für Belgien, das linke Rheinufer und die von Frankreich einbezogenen Teile der Schweiz mit Savoyen. Im Jahre 1810 wurde das Konkordat ausgedehnt auf die Niederlande, Cleve-Berg, und ganz Niederdeutschland, soweit es französisch geworden war.

An dem sog. *Konkordat von Fontainebleau vom 25. Januar 1813* hatte Consalvi keinen Anteil, wohl an seiner Zurücknahme.

Das *französische Konkordat vom 11. Juni 1817*, das das von 1801 samt den Organischen Artikeln aufheben und das von 1516 wiederherstellen sollte, das auch von Ludwig XVIII am 28. Juni ratifiziert worden war, hat nie Gesetzeskraft erlangt, da es am Widerstand der Kammern scheiterte. Jedoch wurde eine neue Diozesaneinteilung durch die Bulle: « Paternae charitatis sollicitudo » vom 6. Oktober 1822 geschaffen.

Das *Konkordat mit der italienischen Republik*, deren Präsident Napoleon war, ist nur eine Umschreibung des französischen von 1801. Dessen Artikel 4. 6. 7. 10. 13. sind sogar wörtlich übernommen. Aber im 1. Artikel ist die katholische Religion als « religione della repubblica italiana » erklärt. Das Konkordat kam in Paris zustande am 16. September 1803, wurde am 27. vom Staatsrat in Mailand genehmigt, vom Papste am 29. Oktober, von Napoleon am 2. November ratifiziert.

¹ Als Severoli sich im Herbst 1801 sich in Rom aufhielt, um von dort sich nach Wien zu seinem Nunziaturposten zu begeben, hatte er am 19. Oktober mit Consalvi eine Unterredung, über die er in seinem Tagebuch, das das Vat. Archiv. Nunz. Germ. (vol. non ancora numerato), aufbewahrt berichtet:

« Sua Eminenza (cioè Consalvi) mi parlò molto a lungo della sua missione in Francia. Mi disse la « pena somma, e le angustie sofferte nel negoziare con chi non tiene parola dopo le conferenze, e si fa « lecito di cambiare sempre a capriccio fino al punto della sottoscrizione. Si trattò molto di religione, e « poco di stabilimenti temporali, e di questi sol dopo la conclusione degli affari di religione. E su tali « affari moltissime furono le difficoltà, e intralciate per modo, che dopo tanti mesi di trattativa con « Mgr. Spina e il Governo francese, e dopo repplicati congressi del Cardinale in una conferenza di 20 « ore si ruppe affatto tra il Cardinal stesso e Bonaparte. Si riassunsero però i discorsi dopo i 14. 7bre, « e riuscì finalmente di accomodare alla meglio le cose sugli ultimi momenti d'un congresso di 12 ore. « Grandi sono stati i sacrificj. Si è combinato una Bolla per la nuova circoscrizione delle Diocesi. In « essa si lodavano i Vescovi, e dicesi che Bonaparte desiderava di accomodare gli affari di religione. « Pochi giorni sono vennero due corrieri da Parigi, perchè si depennassero gli elogi, e cambiassero il « *capere se col gratum sibi fore. Il solo Bonaparte ha voluto questo accomodamento.* Gli altri Ministri del « Governo francese non lo volevano ».

Lo stesso Severoli, nel *Diario*, al 22 ottobre, dice: « Presentatomi al Santo Padre ... mi parlò ... « delle buone disposizioni di Bonaparte per noi, il quale solo avea voluto accomodarsi colla Santa Sede ».

Mit dem König Viktor I. von Sardinien wurde durch die Bulle « Beati Patris Apostolorum » vom 17. Juli 1817 eine *neue Diozeseinteilung in Piemont* vereinbart.¹

Mit dem König Ferdinand wurde am 16. Februar 1818 ein *Konkordat für das Königreich beider Sizilien* abgeschlossen, das durch die Bulle « In supremo » vom 7. März vom Papste, durch Staatsgesetz vom 21. März durch die napolitanische Regierung ratifiziert wurde. Durch die Bulle « De utiliori » vom 27. Juli 1818 wurden die Diozesen neu geordnet.²

Die kirchlichen Verhältnisse in *Deutschland* lagen wohl am schlimmsten danieder. Der durch die Fürstenkonkordate (23. II. 1447, Eugen IV.) und vor allem durch das Wiener Konkordat (17. II. 1448, Nikolaus V.) festgelegte Kirchenverfassung war durch die religiösen Umwälzungen im 16. Jh., durch den Augsburger Religionsfrieden (1555), durch den Westfälischen Frieden (1648) wohl geändert, aber nicht umgestossen worden. Erst als im Frieden von Luneville (1801) die Grundsätze der Säkularisation vom Deutschen Reiche angenommen und im Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar. 1803 durchgeführt worden waren, brach die über tausendjährige deutsche Kirchenverfassung zusammen. Der Artikel 62 jenes Reichsgesetzes stellt eine auf reichsgesetzliche Art zu treffende Einteilung und Einrichtung des deutschen Kirchengebietes in Aussicht.

Die Kurie hielt daran fest, ein *Konkordat mit dem Reiche*³ abzuschliessen, und verhielt sich gegen die Bestrebungen einzelner Fürsten, Sonderkonkordate abzuschliessen, ablehnend. Die Beweggründe hierzu giebt der Wiener Nunzius Severoli an: « Se la Santa Sede ha avuto in passato tanto influsso nell'Impero, tutto era dovuto ai nostri Concordati con la *nazione*, e alla *comune* costituzione. Senza di ciò saremmo stati trattati da *particolari* Principi, come lo siamo stati dalla Russia, Prussia, Napoli », ecc.

In Wien fanden im Frühjahr 1804 Vorverhandlungen statt, deren « Konferenzen » nach Rom geschickt würden. Wir besitzen eine von Consalvi selbst entworfene Minute, die die Einladung an die Kardinäle Antonelli, De Pietro, Pacca, Caselli, ferner an Mgr. Della Genga als Sekretär, und den Exjesuiten Zallinger⁴ zu einer besondern Kongregation enthält: « ... perchè il Papa avesse il loro parere sopra gli affari della Chiesa di Germania, principalmente sopra un Concordato da farsi fra la Santa Sede e l'Impero ». Wir geben im folgenden den bisher ungedruckten Wortlaut der Minute Consalvis wieder:

Le vicende delle Chiese della Germania, in seguito del Recesso di Ratisbona⁵ sulle indennizzazioni e secolarizzazioni, portando seco la necessità di un *Concordato* per la nuova circoscri-

¹ Es sei hier bemerkt, dass mit König Albert am 22. August 1836 und am 27. März 1841 neue Vereinabungen getroffen wurden.

² Am 16. April 1834 kam mit Ferdinand II. ein neues Konkordat zustande.

³ Auf einzelnes kann ich auch hier nicht eingehen. Verwiesen sei auf BASTGEN, *Dalberg und Napoleons Kirchenpolitik in Deutschland*, Paderborn, 1917.

⁴ Zallinger war eigens von Augsburg nach Rom berufen worden, um dort als Consultor bei den Verhandlungen über die Ordnung der deutschen kirchlichen Angelegenheiten zu dienen. In den Berichten Severolis finden sich neben den Protokollen der Konferenzen und seinen eigenen Bemerkungen auch die Zallingers (Vat. Arch., *Nunz. Germ.*, Nr. 702).

⁵ Febbraio 1803, che dopo la pace di Luneville (1801) ordinò in seguito delle secolarizzazioni gli affari interni della Germania.

zione delle Diocesi, e per il regolamento di varj altri oggetti, nei quali le anzidette vicende, e la sostituzione dei nuovi Sovrani laici agli antichi Principi hanno tanto influito, ed essendosi fissata la massima, *che un tal Concordato non dovesse farsi separatamente coi diversi Principi uti singoli, ma bensì unitamente con tutti nella Dieta di Ratisbona*, inviandovi un Nunzio, acciò la Convenzione acquistasse la qualità di Legge costituzionale dell'Impero, e non fosse soggetta a variazioni, contro le quali potesse esser garantita dal ricorso all'Impero stesso, e al suo Capo, si accinse questo proporre al S. Padre, e all'Arci-Cancelliere¹ un progetto di Concordato, sul quale qualora si convenisse, ne riuscisse men difficile il buon esito nel proporlo alla Dieta, appoggiato dagli officii, che ciascuna delle tre Parti consenzienti interponesse a tal fine dal canto suo.

Malgrado le replicate pressure fatte per parte della S. Sede (in vista non meno del danno risultante nel frattempo agl'interessi della Chiesa, che delle continue richieste dei Principi cattolici e protestanti per fare le convenzioni separate) per sollecita formazione e comunicazione di tal progetto, non fù che dopo assai lungo tempo che il progetto comparve, non però ad oggetto di esser comunicato, come si era creduto, e replicatamente richiesto, ma bensì ad oggetto di essere discusso in Vienna in varie conferenze in terzo fra il Nunzio² di Sua Santità, il Sig. Kolborn commissionato dell'Elettore Arcicancelliere, e il Sig. Frank commissionato Imperiale, che l'ò aveva formato. Si ebbe bensì l'assicurazione che la comunicazione del progetto si eseguirebbe, terminate che fossero le conferenze anzidette.

In questo stato di cose, vista la impossibilità di ottenere al momento la tanta necessaria comunicazione, fu autorizzato Monsig. Nunzio ad assistere alle anzidette conferenze, ma con protestarsi in principio, che non era autorizzato, se non che ad audiendum, et ad referendum, e che quelle osservazioni, che egli potesse andar facendo nelle conferenze stesse, sarebbero soltanto come di uomo privato, e non come di rappresentante di Sua Santità. Fu anche ordinato a Monsig. Nunzio di dichiarare che il S. Padre nel ricevere le relazioni delle anzidette conferenze non avrebbe esternato in conto alcuno il suo parere, non volendo ciò fare senza vedere il testo del progetto, e senz'averlo intiero sott'occhio.

Incominciate le conferenze, ne fu trasmesso da Monsig. Nunzio, di mano in mano, il Registro, che fu successivamente passato al Sig. Abbate Zallinger, il quale fece sulle medesime alcuni foglietti di osservazioni.

Quando si era vicini al termine delle conferenze, e si aspettava la comunicazione del resto del progetto, inaspettatamente il Sig. Commissionato Imperiale si esprese, che le conferenze stesse si suspenderebbero, e non si farebbe la comunicazione del progetto, volendo S. M. sentire il parere del S. Padre sopra i diversi oggetti del progetto risultanti dalle conferenze stesse, asserendo, che dalle medesime risulta tanto, quanto basta, perchè il S. Padre possa esternare la sua opinione.

Dopo molte rimostranze riuscite a Monsig. Nunzio inutili, ha egli partecipato questa risoluzione di S. M. Imperiale chiedendo risposta dal S. Padre.

Sua Santità prima di determinarsi in affare sì grave e di tanta importanza, ha determinato di conoscere il parere della Sagra Congregazione deputata, a cui a tale effetto si comunicano gli inserti fogli.³

Quindi sono pregate l'EE. LL. di esternare il loro savissimo sentimento

I) Se sia opportuno che il S. Padre esteri il suo parere sulle materie del progetto, che risultano dalle conferenze, ovvero se debba ricusarsi finchè non abbia sott'occhio il testo intiero del medesimo.

¹ L'arcicancelliere dell'Impero fu sempre l'arcivescovo di Magonza; il sovramentovato Recesso, § 25, trasferì la di lui sede a Ratisbona; l'arcicancelliere fu allora Dalberg.

² Severoli.

³ Questi fogli furono certamente il protocollo delle otto conferenze, le annotazioni del Severoli, e le riflessioni dello Zallinger; tutto ciò si trova nei Dispacci del Nunzio (Arch. Vat., *Nunz. della Germ.*, fasc. n. 702): si vede che questi fogli sono stati levati e paginati per uno scopo speciale; sono adesso convinto che furono così preparati per questa Congregazione.

II) In qual modo, e forma debba esternarsi il parere del S. Padre nella ipotesi, che si risolva, che non debba ricusarvisi.¹

Das Ergebnis dieser Kongregation steht mit leider nicht zur Verfügung. Aber ich glaube nicht zu irren, wenn ich hier die Vermutung ausspreche, dass sie in der Anweisung für Mgr. Della Genga gegeben ist, die sich in Vatikanischen Archiv² vorfindet. Della Genga war vom Nunzius Severoli wiederholt von Consalvi verlangt worden, damit dieser angesehene Prälat (es war der spätere Papst Leo XII.) sich selbst nach Regensburg, an den Sitz des Reichstags und des Kurerzkanzlers Dalberg begeben, um dort in offiziellem Auftrag die Verhandlungen zu einem Konkordat zu eröffnen. Diese Anweisungen liegen in einer zweifachen Form vor, was von grossem Interesse ist: die eine Form enthält die Anweisungen für den Abschluss eines Konkordates mit dem *Kaiser*, also fürs ganze Reich; die andere aber für den Abschluss von Sonderkonkordaten mit den *einzelnen Fürsten*. Die Erklärung für die zweifache Fassung ist leicht zu erklären. Sie ergibt sich aus den Ueberschriften, die jeder Fassung vorgesetzt ist. Die der ersten lautet:

Foglj ne' quali si accennano le gravissime difficoltà che s'incontrano tanto rapporto ad un Concordato Generale con tutt'i Stati di Germania, come rapporto ai Concordati particolari, ed in fine s'indica il temperamento, che sembrerebbe il più adattato per porre un qualche riparo ai gravissimi disordini cagionati dal Recesso di Ratisbona.

Die der Zweiten aber lautet:

Copia di Fogli trasmessi in addietro a Monsig. Della Genga, relativi alla trattativa con i Principi protestanti della Germania.

Daraus ergibt sich: Della Genga war mit der ersten Anweisung abgereist; aber als er, der lang Ersehnte – der, wie es in den Berichten Severolis und in der Korrespondenz Dalbergs heisst, den Oelzweig der Taube Noas in die sindflutlichen Zustände der deutschen Kirche bringen sollte – nach Regensburg ankam, stand der Untergang des Römischen Reiches Deutscher Nation unmittelbar bevor. Man wird ihm dann die zweite Fassung nachgeschickt haben.

Da die beiden Fassungen aber auf ein und derselben Grundlage aufgebaut sind, die Niedelegung der deutschen Krone durch Kaiser Franz am 6. August 1806 erfolgte, Consalvi am 17. Juni sein Amt als Staatssekretär niederlegte, so ist die Anweisung als sein Werk anzusehen. Wir geben sie daher im folgenden wieder, um so mehr als sie bisher noch nicht gedruckt ist.

Innumerabili sono gl'inconvenienti, che s'incontrano, se ha da farsi un Concordato con * tutti i Stati di Germania, de' quali, come ognuno sà, il maggior numero è de' Protestanti [un qualche Principe protestante della Germania].³

Le Paci Religiosa, e di Westfalia erano forse le armi più forti, delle quali* possa [se le cose di Alemagna durassero ancora nello Stato, in cui erano quando partì, potesse] avvalersi Mon-

¹ Ebendasselbst.

² Vat. Archiv., *Nunz. Germ.*, Nr. 695.

³ Das in [] gefasste ist der Wortlaut der zweiten Fassung, die an der Stelle * beginnt; wo kein * steht, ist der in [] stehende Text Zusatz.

signor Delegato¹ per combattere, [come si suol dire, *ad hominem*, cioè rispettivamente all'altra parte, con cui si dovrebbe contrarre], i gravami ultimamente posti alla Religione cattolica* nell'Impero Germanico da quei Principi territoriali [in quelle parti da quei Principi territoriali protestanti]. Quelle condizioni, che ne' tempi [in tempo] di quelle paci erano dure per la Chiesa cattolica, quando il partito protestante era inferiore, ora sarebbero discrete, dacchè questo per le passate vicende si è reso purtroppo superiore al cattolico.

Ma se Mons. Delegato¹ si potrebbe di sì fatte armi valere con vantaggio, potrebbe anche usarle con dignità? Non già. La S. Sede ha solennemente riprovate quelle paci, e dichiarate nulle. Non potrebbe dunque citarle in suo favore senza contradirsi, e senza pregiudicare alla massima. [Ma, qualunque fossero quelle armi, sono esse medesime mancate, dappoichè, estinto d'improvviso in questo mezzo tempo, e disciolto l'Impero Germanico, sono per conseguenza pur cessate tutte le leggi, e le costituzioni, che lo riguardavano e ne stringevano insieme, e obbligavano i Membri, che già lo componevano]. Tolte dunque quelle armi, quali rimangono? Il Gius canonico, il possesso, l'equità? Ma queste sono armi troppo [molto] deboli in mano del debole, massime adoperandole con il nemico forte* [che solo ha la forza].

Non è possibile, che si faccia convenzione trà due Parti [Corti], se già non si conviene trà loro in qualche principio comune, su cui stabilirla. Ma quali principj comuni possono avere il Cattolicismo, e il Protestantismo rispetto al Governo, e alla disciplina della Chiesa! Non vi è dunque base alcuna stabile, sù cui possa fondarsi il Concordato con loro. In molti punti si potrebbe prendere per base la pace di Westfalia; ma, come si è detto, di questa non è [sarebbe] conveniente alla S. Sede farne alcun uso diretto; e quando volesse farne uso, forse i Protestanti non vorrebbero [essi, come abolita insieme coll'Impero] menarla buona, [e molto meno, quand'anche conservassero per essa del rispetto], nei punti favorevoli ad essa S. Sede, coll'ovvio pretesto, che la S. Sede, quanto è da sè, la riconosce per nulla, e di nessun valore.

Non si capisce ancora, come si possa combinar il linguaggio della S. Sede, e de' Protestanti nell'esposizione di varj articoli. Il linguaggio dei Canonici, cioè della Chiesa non vorrà ammettersi da' Protestanti, e dalla S. Sede non potrà ammettersi quello dei loro pubblicisti, che hanno affatto aboliti alcuni termini canonici, dai quali però non può prescindere in molti articoli, come per esempio di *giurisdizione*, e ne hanno introdotti dei nuovi, analoghi alle loro erronee massime, e perciò alieni dallo stile ecclesiastico, come per esempio *direzione della Chiesa* invece di *governo*, *d'ispezione* invece di *giurisdizione*, di *diritti territoriali* invece della *tutela, e difesa* dovuta dai Principi alla Chiesa.

Inoltre le mire de' Stati, ossia de' Principi territoriali, i quali sono di diverse religioni, non possono essere le istesse. Ciò che piace ad uno, dispiacerà all'altro. L'articolo, che uno crederà di prima necessità che sia inserito nel Concordato, l'altro lo giudicherà perniciosissimo. Basta conoscer gli uomini ed i caratteri diversi de' Principi per rimaner convinti di questa verità. [Come dunque potrà la S. Sede fare diversi Concordati con diversi Principi territoriali Protestanti senza cambiare essa, che è la maestra della verità, cambiare, dissì, all'opportunità linguaggio?] In una cosa bensì con tutto il fondamento si prevede che saranno i Principi territoriali* e cattolici, e protestanti [protestanti] consentienti, nell'avere cioè diritti, e diritti segnalatissimi dal Capo della Chiesa [negli istessi oggetti riguardanti la Religione cattolica]. Ond'è che il Concordato* Generale [con costoro] sarà tutto a carico della Chiesa, e con innumerabili, [e relevantissimi] sacrificj, [e molti affatto nuovi, e inauditi] della Sede Apostolica. Or posto ciò, con qual fondamento potrà accingersi il Capo della Chiesa* ad un Concordato Generale [a fare Concordati distinti con i distinti Principi territoriali protestanti?] con tutti gli Stati dell'Impero Germanico?

Lascio da parte le innumerabili difficoltà, che incontrar si dovranno in questa trattativa generale; lascio da parte l'esser Noi del tutto privi di un potente appoggio nella Dieta; giacchè se trattasi dell'Imperator de' Romani ci sono ben note le massime del Gabinetto di Vienna, manifestate per organo del Sig. Franck nelle conferenze avute in addietro: per quello poi che si appartiene al nuovo Elettore di Ratisbona, non può non essere a chichessia cognita la di lui mala fede, della quale, io non dubito, che la Sede Apostolica risentirà gli effetti i più perniciosi,

¹ In der 2. Fassung: Nunzio.

dopocchè dalla stessa Sede Apostolica fuori di tempo e prima della trattativa generale ha felicemente conseguito tutto ciò che desiderava.

Una cosa soltanto aggiungerò, che mi sembra meritare una qualche seria avvertenza.

Qualora si arrivi a conchiudere un Concordato [con alcuni Principi territoriali], lo che io non ho mai creduto, e non crederò in eterno, dimando io, da chi dovrà esser sottoscritto? Mi si risponderà, che dovrà esser sottoscritto da tutti coloro, che ci hanno interesse, giusto la notissima regola juris: « Quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari ». Dovrà dunque esser sottoscritto dal Papa,* dall'Imperatore de' Romani, dall'Elettore Arcicancelliere, da qualche Principe territoriale cattolico, e da moltissimi Principi territoriali protestanti (seppure non riuscisse con tutti gli Stati dell'Impero convenissero nel deputare uno solo, e questo cattolico, per sottoscrivere a nome di tutti il Concordato) [e da quel Principe protestante, con cui si è stipolato il Concordato]. Or io non so, se in tutta la storia delle trattative diplomatiche,¹ e trattative¹ risguardanti affari di Religione, ve ne sia pur una segnata dal Capo della Chiesa da una parte, e dall'altra parte segnata* da un gran numero di Principi territoriali protestanti [da' Principi notoriamente eretici]. Questo riflesso non so io decidere qual peso abbia ad avere: certamente nell'animo mio fa grande impressione.

Gli addotti motivi sembrano di gran peso a persuadere chiesia, che il Concordato Generale¹ non si stipolerà giammai [con i rispettivi Principi protestanti], specialmente se si farà riflessione alla natura degli articoli, che per parte del S. Padre dovranno in esso inserirsi: articoli peraltro, che i Protestanti ricuseranno sempre che vengano inseriti in un solenne Concordato Generale da stipolarsi con essi. Ma tutto ciò non ostante, converrà che Mgr. Delegato [li Plenipotenziarj] in seguito delle tante parole già date e in voce e in scritto, si dia [diano] tutto il pensiero, affinché i Principj territoriali convengano su i rispettivi articoli del Concordato, lo che non effettuandosi (come in verità sono io intimamente persuaso che non si effettuerà) cosa avrà egli da fare?* Abbandonata la via di un Concordato Generale, si presenta subito alla mente il temperamento de' Concordati particolari. Ma circa questi ancora s'incontrano gravissime difficoltà.

Si è più volte ai Principi territoriali, che ne hanno fatto istanza, risposto, che non si giudicava conveniente l'assumere trattative particolari. Si è questo stesso risposto all'Elettore di Baviera. Se non erro, è stato replicato lo stesso alla Prussia; e alla potente intercessione della Francia in favore della Baviera, si sono appalesati i sentimenti stessi con una Nota del Sig. Cardinale Segretario di Stato. Perchè dunque, si dirà, e si dirà non senza un apparente fondamento, Roma ha cangiato in un istante l'adottato sistema? Quali saranno le forti doglianze della Francia? Quali dell'Imperator de' Romani?

Ma su questa ragione non voglio d'avvantaggio insistere, sembrandomi di un peso grandissimo la ragion che soggiungo.

Questi Concordati particolari avranno ad esser tanti, quanti sono i Principi territoriali, ed anche il Principe territoriale piccolo, sostenendo di esser Padrone in casa propria, vorrà il suo Concordato particolare. Ma si otterrà allora quel vantaggio, che fondatamente può sperarsi da un Concordato Generale? Nò certamente. L'obbligazione, che verranno a contrarre i rispettivi Principi territoriali con i trattati particolari, ne sarà, ne potrà mai denominarsi legge dell'Impero; ond'è, che della trasgressione d'un patto stipulato in un Trattato, o Concordato particolare, non potrà essere il Principe territoriale redarguito se non dal Capo della Chiesa. Ma ne farà alcun conto del reclamo del Capo della Chiesa ciascuno de' Principi territoriali, specialmente se è protestante?

Considerati i gravissimi inconvenienti ed i pericolosissimi scoglj, che s'incontrano, qualunque si abbracci de' due riferiti temperamenti, io mi credo in dovere di proporre un terzo, il quale nel tempo che scanza tutti gl'inconvenienti de' trattati e generali, e particolari, pone in salvo la Dignità sagrosanta del Capo della Chiesa. [L'affare è scabrosissimo, e tanto più scabroso, perchè negli annali di S. Chiesa non mi è riuscito di rinvenire un qualche esempio, che potesse servirmi di scorta.

Ciò non ostante esporrò con fedeltà il temperamento, che mi vien suggerito dal concorso di tutte le attuali circostanze, e che mi sembra opportuno a schivare l'uno, e l'altro dei due

¹ Fehlt in der 2. Fassung.

pericolosi estremi, che in quest'affare si affacciano, cioè o di rompere ogni trattativa coi Principi protestanti di Germania, lasciando così a discrezion loro gli affari di Religione ne' loro Stati, o d'incorrere negl'inconvenienti gravissimi di sopra esposti, che seco di necessità porterebbe un Concordato, che con ciascun di loro far si volesse].

Abbozzerò soltanto l'idea di questo temperamento, pronto a svilupparlo d'avantaggio, qualora avessi tutt'i lumi di fatto necessarj all'intento. Ne dirò peraltro quanto può essere sufficiente per una norma di Mgr. Delegato [dei Plenipotenziarj].

Dovrebbe[ro] adunque in primo luogo Mgr. Delegato [i medesimi], arrivato in Ratisbona, [arrivati nei Stati dei rispettivi Principj protestanti], assicurarsi quali siano precisamente [le persone], i Principi territoriali, oltre l'Imperatore de' Romani, de' quali può avvalersi per la felice riuscita dell'impresa [seppure in qualche luogo non esigessero le circostanze di doversi dirigere in dirittura allo stesso Principe protestante].

Dovrebbe a questi far gustare i principali articoli relativi alla conservazione della cattolica religione in Germania [in tali Stati], ed impegnarli ad un tempo, perchè si studiassero di far entrare nelle mire stesse* gli altri Principi territoriali, siano cattolici, siano protestanti [il Principe protestante del luogo], dandogli anche de' foglj ben dettagliati, ne' quali si facesse uso come di argomento, quale si suol dire ad hominem,* di quei trattati e di quelle paci tanto favoriti dai Protestanti per riuscire finalmente all'intento [delle massime di tolleranza, e di rispetto per gli diversi culti, rese ora comuni, e si può dire dominanti, massime in Germania, dalla falsa filosofia, e politica del secolo, ed altresì di que' trattati, e di quelle paci tanto favorite dai Protestanti per riuscire più facilmente all'intento: in quella guisa appunto, che talvolta i SS. Padri ed i Teologi per convincere su qualche punto gli Eretici, dopo averli confutati con argomenti tratti da' luoghi teologici, ne desumono ad abbondanza qualcuno tratto anche da' loro stessi erronei principj], senza però ammetterli punto, anzi espressamente riprovandoli, ma tirandone soltanto una nuova prova, o per convincerli dei loro errori, o per tacciarli d'inconsequenti, ed in contradizione con loro medesimi; onde con tutta ragione ebbe a dire sant'Agostino: Ex ipsis inimicis nostris nostros confundimus inimicos].

Scandagliate le acque, e a poco a poco spianate, o tolte colla nota destrezza e saviezza di Mons. Delegato le difficoltà, che nella discussione delle proposizioni andrà incontrando per parte de'* Principi territoriali [rispettivi Principi] nel convenire in tutto ciò, che è essenziale alla conservazione della Religione cattolica, al libero esercizio della medesima, alla sussistenza de' Ministri del Santuario etc. etc.; allora è il tempo* per mezzo particolarmente di quei Principi, dell'opera de' quali giudicherà potersi avvalere con maggior sicurezza procurare che tali articoli siano fissati a dovere in una legge dell'Impero [di eccitarli a far convenire nei sentimenti medesimi i rispettivi Principi protestanti, procurando, che tali articoli, convenuti che siano, vengano poi fissati a dovere con una legge di Stato], nella qual legge poco, o nulla potrebbe nuocerli, se facessero uso delle [formole sostituite da' Pubblicisti protestanti alle canoniche per esprimere le competenze, e i diritti ecclesiastici, ed altresì] delle paci, o trattati le tante e tante volte riprovati dalla Sede Apostolica, giacchè in tale ipotesi sarebbero i* Stati di Germania insieme uniti, che, [rispettivi Principi territoriali protestanti, i quali] senza alcuna positiva approvazione, nè diretto concorso della Sede Apostolica, si varrebbero del linguaggio, che è ad essi sì proprio, e delle armi, che sono inespugnabili secondo i loro principj].

Somma attività, e diligenza si richiederebbe in Monsignor Delegato per riuscire felicemente nell'intento suddetto, facendo insieme sentire, [e promettendo al rispettivo Principe], che per l'altra parte,* l'Impero avrà dal Santo Padre tutto quello che aver potrebbe per via di Concordato, e l'avrà per via di Bolle, o Brevi Apostolici, ne' quali in compenso di quegli articoli nel Recesso della Dieta stabiliti per la conservazione, e indennità possibile della cattolica Religione, s'accorderanno stabilmente [in compenso di quegli articoli con legge di Stato stabiliti per la conservazione, e indennità della cattolica Religione, egli avrà dal Santo Padre tutto quello, che sarà stato tra le parti convenuto, e aver potrebbe per via di Concordato, in una maniera non meno solenne, cioè per via di Brevi Apostolici, nei quali si accorderanno] quei rispettivi indulti, e grazie, che si sarà convenuto di accordare, e si darà[anno] quelle provvidenze, che a riordinare le cose della Religione* in Germania si crederanno [nei rispettivi Stati riguardo ai Cattolici, si sarà convenuto essere] più spediente al vantaggio della Religione

stessa, ed alla stabile¹ pace, e¹ buona armonia tra la Chiesa, * e l'Impero, e suoi diversi Stati, [e i diversi Stati protestanti].

Con questo temperamento mi sembra, che si abbiano i vantaggi, che dal Concordato Generale,¹ e dai Concordati particolari¹ aspettar si possono da ambedue le parti stipulanti, senza gl'inconvenienti, e i pericoli, che pro[deri]verebbero da¹ un Concordato Generale, o¹ dai Concordati particolari con i rispettivi Principi territoriali protestanti, [qual'inconvenienti sono stati poc'anzi rilevati].

Von Regensburg reiste Della Genga kurzer Hand nach *München*, von aus schon längst Fühlung mit Rom zum Abschluss eines Sonderkonkordates genommen worden war. Aber er hatte keinen Erfolg. So versuchte er es mit *Württemberg* und *Baden*.

Mit *Württemberg* wäre fast ein Konkordat zustande gekommen, hätte Napoleon die Verhandlungen nicht durch die Abberufung Della Gengas nach Paris unmöglich gemacht. Napoleons Absicht war, nunmehr ein *Konkordat mit dem* im Juli 1806 errichteten *Rheinbunde* abzuschliessen. Er selbst war Protektor dieses Bundes, Dalberg der Fürstprimas desselben; die andern deutschen Fürsten, mit Ausnahme von Oesterreich, Preussen, Braunschweig und Kurhessen, schlossen sich allmählich demselben an. Es kam aber noch nicht einmal zu einem Konkordatsentwurf. Dalberg wünschte schliesslich die *Ausdehnung des französischen Konkordats auf die Rheinbundstaaten*. Auch dazu kam es nicht.

So war die deutsche Kirche, als Napoleon vom Schauplatz der Geschichte abtrat, noch in demselben verfassungslosen Zustand, wie im Jahre 1803, zur Zeit der Säkularisation, d. h. sie lag in Trümmern!

So blieb es Consalvi vorbehalten, nun auch in Deutschland die kirchlichen Verhältnisse zu ordnen. Den anfänglich gehegten Gedanken, den alten Zustand der Dinge wieder herbeizuführen, auch den mit der Bundesversammlung zu Frankfurt in Verhandlung zu treten, um die kirchlichen Verhältnisse des unterdessen gegründeten *Deutschen Bundes in der Gesammtheit* zu ordnen, gab er bald auf. Er musste mit den *Einzelstaaten* verhandeln.

Bayern, das längst mit dem Hl. Stuhl in der Hinsicht in Verbindung getreten war, knüpfte die Verhandlungen wieder an im Februar 1816. Sie führten schon am 5. Juni zum Abschluss des bayerischen Konkordates, das am 24. Oktober vom König Maximilian I. ratifiziert, am 14. November vom Papste durch die Bulle: *Benedictus Deus* veröffentlicht wurde. Die Verkündigung in Bayern wurde bis zu der Kundgebung der neuen Verfassung, am 26. Mai 1818, verschoben. Zu dieser Verfassung bildete das Konkordat aber nur eine untergeordnete Beilage. Ungeachtet des Vesprechens (Art. 16. des Konk.), dass die demselben zuwiderlaufenden Gesetze und Verordnungen aufgehoben seien, wurde – nach dem französischen Muster der Organischen Artikel – dem Konkordate ein Edikt vorgesetzt « über die äussern Rechtsverhältnisse der Einwohner des Königsreiches in Beziehung auf Religion und kirchliche Gesellschaften », das in wichtigen Punkten im Widerspruch mit den Bestimmungen des Konkordates stand. Zudem sollte nach diesem Edikt das abgeschlossene Konkordat nur für die innern Kirchenangelegenheiten Geltung

¹ Fehlt in der 2. Fassung.

haben. Nun verweigerten viele Geistliche einfach den Eid auf die Verfassung. Der Streit, der sich deshalb erhob, wurde durch die königliche Erklärung von Tegernsee, am 15. September 1821, beigelegt. Nach derselben sollte das Konkordat als Staatsgesetz gelten, und der Verfassungseid sich nur auf bürgerliche, nicht auf kirchliche Verhältnisse beziehen und zu nichts verpflichten, was den göttlichen oder kirchlichen Gesetzen zuwiderlief. Darauf erst wurde die am 1. April 1818 datierte Zirkumskriptionsbulle « Dei ac Domini nostri » am 8. November 1821 veröffentlicht.

In den andern, meist protestantischen Staaten wurden, wenn auch nicht Konkordate, wie man anfangs beabsichtigte, so doch Zirkumskriptionsbulen abgeschlossen: mit *Preussen* am 16. Juli 1821 (Bulle « De salute animarum »), mit *Hannover* Ende August 1823 (Bulle « Impensa Romanorum Pontificum » vom 26. März 1824). Die Staaten der sog. *Oberrheinischen Kirchenprovinz*, unter denen Württemberg, Baden und die beiden Hessen die bedeutendsten waren, hatten in Frankfurt eine Deklaration nebst einem Organischen Statut ausgearbeitet, das eine Gesandtschaft nach Rom brachte; Consalvi stellte ihr die « Esposizione dei sentimenti di S. S. » (10. VIII, 1821) entgegen. Als Ergebnis der Verhandlungen erschien die Bulle « Provida sollersque » vom 16. August 1821, die ergänzt wurde durch die Bulle « Ad Dominici gregis custodiam » vom 11. April 1827 hinsichtlich der Bischofswahlen.

Mit *Oesterreich* wurde kein Konkordat abgeschlossen,¹ da man theoretisch an der Josefianischen Kirchengesetzgebung festhielt, die allerdings von der Praxis immer mehr durchlöchert wurde. Aber die Diözesen mussten neu reguliert werden. Das war eine sehr schwere Aufgabe, da der Besitzstand der Monarchie sich fort und fort änderte. In meinem Buche: *Die Neuerrichtung der Bistümer in Oesterreich* (Wien 1914) habe ich die langwierigen Verhandlungen darüber niedergelegt. Sie zerfallen in die Perioden von der Säkularisation bis zum Pressburger (1803-1805), dann bis zum Schönbrunner (1809), dann bis zum Pariser (1814) Frieden, um schliesslich wieder nach dem Wiener Kongress (1815) aufgenommen zu werden.

In Einzelverhandlungen zwischen Consalvi und Metternich wurden so die Bistumsverhältnisse der einzelnen Länder geordnet: in Innerösterreich, Salzburg, Tirol, im Küstenland und im Lombardisch-Venetianischen Königreich.

Auch für das unter Russland gebliebene *Polen* schloss die Bulle « Ex imposita Nobis » vom 8. Juni 1811 die Verhandlungen über eine neue Diözesaneinteilung ab.

Die unter Consalvi begonnenen Verhandlungen mit den *Niederlanden* und der *Schweiz* kamen erst nach seinem Tode zum Abschluss.²

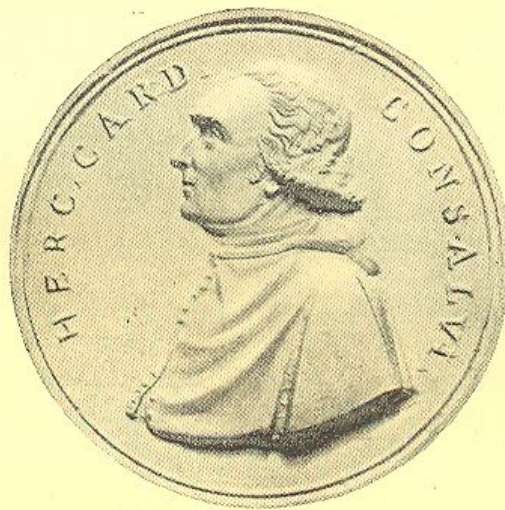
Wer auch nur oberflächlich Einblick gewinnt in die unermessliche Fülle von Noten und Gegennoten, Vorschlägen und Gegenvorschlägen, von all den Umstellungen bis zur

¹ Erst am 18. August 1855 kam ein Konkordat zustande. Vgl. HUSSAREK-MAX, *Die Verhandlungen des Konkordates vom 18. Aug. 1855*. Wien, 1920. Metternich wollte bereits 1816 ein Konkordat abschliessen. Vgl. BASTGEN, *Die Neuerrichtung der Bistümer in Oesterreich nach der Säkularisation*, Wien, 1914, S. 450.

² Das Konkordat für die Niederlande am 18. Juni 1827 (*Quod iamdiu maximis*); die « Konventionen » mit den verschiedenen Schweizer Kantonen fallen in die Jahre 1828-30.

endgültigen Redaktion der Konkordate oder Zirkumskriptionsbullen, der muss man unwillkürlich den Mann bewundern, der mit so grossen Geschick, mit so unermüdlicher Ausdauer, mit fast unbergreiflicher Geduld und einem unübertrefflichen Takt in der kurzen Zeit so vieles und so grosses zustande gebracht hat. Welch ein Genuss allein bereitet es, die prachtvollen Noten Consalvis zu lesen, die er auf diesem Gebiete, wo Recht und Gerechtigkeit, wo kirchliches und weltliches Recht, wo Staatskunst und Diplomatie sich begegneten und durchdrangen, wo der Kirchenfürst und der Staatsmann einander in die Hände arbeiten mussten, in der Welt sandte und der Welt zurückliess als Muster päpstlicher Diplomatie.

Hier offenbart sich die Grösse Consalvis mehr, wie auf jedem andern Gebiete seiner umfassenden Tätigkeit!



MEDAGLIA INCISA DAL CAPUTI
IN ONORE DEL CARD. ERCOLE CONSALVI.